

delle annualità governative liquidate dopo il 1° novembre 1932, autorizzava l'applicazione dell'anzidetto minor saggio di interesse del 6,50%, oltre che per le nuove operazioni, anche per lo sconto di annualità già cedute all'Istituto con contratti anteriori alla data del citato R.D.L. 22 ottobre 1932, ad un saggio contrattuale maggiore del 6,50%, ben inteso limitatamente a quelle annualità determinate dallo Stato al tasso del 6,50%.

Di tale riduzione di saggio beneficiarono quindi quelle Ditte che avevano ceduto all'Istituto tutte le annualità liquidande dallo Stato in dipendenza di determinati decreti di concessione di opere, annualità il cui sconto effettivo viene eseguito di volta in volta dall'Istituto, in base ai singoli decreti di liquidazione.

Il saggio di interesse, da adottarsi per la determinazione delle annualità da parte dello Stato, ha subito ulteriori diminuzioni e precisamente è stato ridotto dal 6,50% al 6% con decreto 25 agosto 1933, e poi ancora dal 6% al 5% con decreto 20 dicembre 1933-XII.

Nulle Ditte di cui sopra (Carta-Parrini - Ferrare), che hanno stipulato con lo Istituto, anteriormente al novembre 1932, la cessione